

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento delle costruzioni P. A.

(del 17 luglio 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il D. F. del 21 dicembre 1950 concernente le costruzioni di protezione anti-aerea, entrato in vigore il 1. gennaio 1951, prevede la sistemazione di rifugi in tutti gli edifici nuovi e in quelli già esistenti, le cui cantine subiscono importanti trasformazioni, quando tali costruzioni sorgono nelle località con mille abitanti e più. Il Consiglio federale, d'intesa con il Cantone, può estendere lo stesso obbligo a località con meno di mille abitanti.

Questi provvedimenti sono stati suggeriti dalla situazione internazionale e con le esperienze della guerra per garantire una efficace protezione della popolazione contro gli effetti degli attacchi aerei. Il messaggio del C. F. all'Assemblea federale del 10 ottobre 1950 No. 5917 espone ampiamente gli aspetti tecnici e pratici dei provvedimenti proposti.

D'intesa con il Servizio federale di protezione antiaerea le seguenti località del nostro Cantone vennero sottoposte all'obbligo d'esecuzione delle norme di cui al D. F. citato:

Airola	Torricella-Taverne	Arbedo-Castione
Balerna	Ascona	Vacallo
Bodio	Bellinzona	Biasca
Castagnola	Brissago	Cadenazzo
Giubiasco	Chiasso	Faido
Lugano	Gordola	Locarno
Mendrisio	Maroggia	Massagno
Muralto	Minusio	Morbio Inferiore
Orselina	Paradiso	Pregassona
Quinto	Rivera	Viganello

Inoltre, il D. F. stabilisce i contributi che devono essere versati dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni. La Confederazione assegna un sussidio del 10 % delle spese suppletive derivanti dalla sistemazione di rifugi, uscite di sicurezza o di aperture nei muri divisorii; i sussidi complessivi del Cantone e del Comune devono essere di almeno il doppio (20 %) (Art. 3, 1. cpv.). Se tali lavori sono fatti eseguire dal Cantone o dal Comune per la protezione del loro personale o del pubblico, il sussidio federale è del 20 % (Art. 3, 2. cpv.). Gli stessi sussidi sono assegnati quando i rifugi, le uscite di sicurezza e le aperture nei muri divisorii sono sistemati in edifici già esistenti o in località che non sono soggetti all'obbligo (Art. 4). La Confederazione assegna parimenti un sussidio del 10 % delle spese di costruzione di passaggi sotterranei per lo sfollamento e di quelle derivanti dalla costituzione di scorte d'acqua per lo spegnimento di incendi, indipendentemente dalla rete di idranti; il Cantone ed il Comune devono assegnare complessivamente sussidi di almeno il doppio (20 %) (Art. 5, 1. cpv.). Se tali lavori sono fatti eseguire dal Cantone o dal Comune, il sussidio federale è del 20 % (Art. 5, 2. cpv.).

Ne deriva quindi un obbligo al Cantone di contribuire nella misura del 10 % ed ai Comuni di un identico contributo, per la creazione o la sistemazione di detti rifugi nelle nuove costruzioni o negli stabili esistenti e le cui

cantine subiscono importanti trasformazioni. Si presume una spesa annua a carico del Cantone di Fr. 80.000.— circa.

Per le ragioni suesposte vi proponiamo di voler approvare, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'annesso disegno di decreto legislativo e stanziare il relativo credito.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:

Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento delle costruzioni di protezione antiaerea

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il decreto federale del 21 dicembre 1950 concernente le costruzioni di protezione antiaerea;

visto il messaggio 17 luglio 1951 n. 312 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — In tutti gli edifici nuovi ed in quelli già esistenti le cui cantine subiscono importanti trasformazioni, situati nelle località con 1.000 abitanti e più o in quelle fissate dal Consiglio di Stato devono, di regola, essere sistemati rifugi di protezione antiaerea e uscite di sicurezza e praticate aperture nei muri divisorii.

Sono pure assoggettate a tale obbligo le costruzioni già progettate, ma non ancora iniziate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. — La Confederazione assegna un sussidio del 10 % delle spese suppletive derivanti dalla sistemazione di rifugi, di uscite di sicurezza o di aperture nei muri divisorii.

Il Cantone e i Comuni sottoposti all'obbligo di cui all'art. 1 versano ciascuno un sussidio del 10 %.

Art. 3. — La domanda di sussidio deve essere presentata al Municipio unitamente al progetto e al preventivo della spesa.

L'Autorità comunale trasmette la domanda con il proprio preavviso al Dipartimento militare cantonale per esame e decisione.

Art. 4. — Le opere di protezione antiaerea per le quali è chiesto il sussidio devono rispettare le esigenze minime per capienza, solidità e costo stabilite dai servizi federali competenti.

Art. 5. — La spesa relativa a questa azione è iscritta nel bilancio preventivo.

Art. 6. — Chiunque contravviene a questo decreto o alle prescrizioni esecutive o a singole decisioni è punito con la multa o con l'arresto conformemente all'art. 11 del decreto federale 31 dicembre 1950 concernente le costruzioni di protezione antiaerea. Le contravvenzioni sono giudicate in conformità alle disposizioni della procedura in materia di contravvenzioni.

L'arresto è pronunciato dalle competenti Autorità giudiziarie cantonali (Legge di procedura per le contravvenzioni: Capo I).

Art. 7. — Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.